



Comune di Rovito

Provincia di Cosenza

Deliberazione Originale del Consiglio Comunale

N. 24 del Reg. Data: 14/10/13	Oggetto: TARES: approvazione regolamento, piano finanziario e tariffe 2013.
--	--

L'anno **duemilatredici** il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 18,00, nella consueta sala delle adunanze, in prima convocazione ed in seduta pubblica straordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale di Rovito.

E' presente e partecipa alla seduta il segretario comunale Dr.ssa Adriana Spadafora, che su invito del Presidente del Consiglio Comunale, procede all'appello nominale dei presenti, con le seguenti risultanze:

Consiglieri comunali			Presente	Assente
1	Felice	D'ALESSANDRO -Sindaco	SI	
2	Luigi	MARINGOLO	SI	
3	Giuseppe	DE LUCA	SI	
4	Mariagabriella	MILITO	SI	
5	Francesco	FILICETTI	SI	
6	Aldo	BENINCASA	NO	SI
7	Gessica	SOTTILE	SI	
8	Francesco	TURANO	SI	
9	Cristina	CAFERRO	SI	
10	Massimiliano	GALLO	SI	
TOTALE			9	1

Il cons. Francesco Filicetti, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la seduta.

ooo

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 del D.L. 06.12.2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011,n. 214, con il quale viene, tra l'altro stabilito che:

- **comma 1.** A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili ” - **TARES**

- **comma 22.** Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997,n. 446, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente fra l'altro:

a)-la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

b)-la disciplina della riduzione tariffarie;

c)-la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

d)-l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,nell'obbiettivo difficoltà di determinare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

e)-termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

- **comma 23.** Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali, per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

- **comma 24** – Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando di potrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

-**comma 25** – La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore a 100 per cento.

- **comma 46.** A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

EVIDENZIATO pertanto che al 31.12.2012 cessa l'applicazione della TARSU;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997,n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della legge n. 448/2001 oò quale dispone che “il comma 16 dell'art. 53 della legge 23.12.2000,n. 388, è sostituito dal seguente: *16: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998,n.360, recante istituzione di una addizionale comunale IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi all'entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie dell'entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha **effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”**

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e dell'art. 14 del D.L. 6.12.2011,n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22.12.2011,n. 214, ed alla legge 27 luglio 2000,n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolamenti la specifica materia;

VISTA la precedente delibera consiliare n. 21 del 30.07.2013 con la quale veniva, fra l'altro, deciso che limitatamente all'anno 2013 e nelle more della regolamentazione comunale, di riscuotere la TARES in n. 3 rate con scadenza 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre;

VISTO il "Piano finanziario" redatto dall'Ufficio Tributi;

VISTO il prospetto di calcolo delle tariffe;

VISTO l'allegato parere "favorevole" del Responsabile di Ragioneria reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

D E L I B E R A:

- 1)- di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento;
- 2)- **di approvare l'allegato Regolamento** per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **"TARES"**
- 3)- di dare atto **che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES"**
- 4)- di **approvare l'allegato "Piano Finanziario"**
- 5)- di **approvare,per l'anno 2013, le tariffe** giusta per come risulta l'allegato **"prospetto di calcolo"**.
- 6)- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52,comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 7)- di conferire direttiva al Responsabile del Servizio Finanziario, di affidare la riscossione volontaria del Tributo a "Poste Italiane" S.p.A. utilizzando per la riscossione il conto corrente postale già in uso per la riscossione della TARSU;
- 8)- di pubblicare la presente sul sito web istituzionale.

Dopo di che con separata votazione ed ad unanimità di voti espressi per alzata di mano la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

PER LA REGOLARITA' TECNICA Si esprime parere: Favorevole li, 14/10/13	UFFICIO: Finanziario Il Responsabile del Servizio Rag. Marcello DE ROSE -----
PER LA REGOLARITA' CONTABILE Si esprime parere: favorevole Li 14/10/13	UFFICIO: AREA FINANZIARIA Il Responsabile del Servizio Rag. Marcello DE ROSE
Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000) Il relativo impegno di spesa, viene annotato su:	
Tit. Funz. Serv. Int. Cap.	per complessivi Euro
Tit. Funz. Serv. Int. Cap.	per complessivi Euro
Tit. Funz. Serv. Int. Cap.	per complessivi Euro
li,	Il Responsabile del Servizio -----

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale
dott.ssa Adriana Spadafora

Il Presidenti del Consiglio Comunale
Dott. Francesco Filicetti

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Rovito in data, _____ al n. _____ del relativo registro per restarvi affissa per quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. n.267/2000). li Il Messo Comunale - Antonio Bafaro
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: ☐ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, III comma, D.Lgs. n.267/2000); ☐ trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio (art. 134, III comma, D.Lgs. n.267/2000); ☐ a seguito di controllo favorevole del Difensore Civico (art.127 D.Lgs. n.267/2000). li Il Segretario Comunale Dott.ssa Adriana Spadafora



COMUNE DI ROVITO

Prov. Cosenza

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (T.A.R.E.S.)

Approvato con
delibera del Consiglio
Comunale n. 24 del 14.10.2013

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa

- Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tributo giornaliero
- Art. 22. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 25. Riduzioni per il recupero
- Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

- Art. 27. Maggiorazione

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 28. Obbligo di dichiarazione
- Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 30. Poteri del Comune
- Art. 31. Accertamento
- Art. 32. Sanzioni
- Art. 33. Riscossione
- Art. 34. Interessi
- Art. 35. Rimborsi
- Art. 36. Somme di modesto ammontare
- Art. 37. Contenzioso

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 39. Clausola di adeguamento
- Art. 40. Disposizioni transitorie
- Art. 41. Disposizioni per l'anno 2013

Allegati

- All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
- All. B: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - α) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - β) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - χ) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - δ) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - ε) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - φ) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 100 % del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, distributori di carburante, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non

domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno

solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

(*)Attività	% di abbattimento
Falegnamerie	10%
Autocarrozzerie	10%
Autofficine per riparazione veicoli	15%
Gommisti	10%
Autofficine di elettrauto	10%
Distributori di carburante	15%
Lavanderie	10%
Galvanotecnici (appl.tecniche corrente elettrica)	10%
Fonderie	15%
Dentisti	10%
Laboratori di analisi	10%

***Elenco puramente esemplificativo, per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia, e si applica la percentuale di abbattimento del 10%.**

←

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per l'anno 2013, ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU). In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 28, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 ed in via transitoria dal D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, nelle more dell'emanazione del regolamento statale di cui all'art.14, comma 12, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche
4. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei

costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività K_d di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, tenendo conto della seguente tabella di deduzione presuntiva del parametro numero occupanti in funzione del parametro superficie abitazione:

Superficie abitazione mq.	Nr. Componenti il nucleo familiare
Fino a 30	1
Fino a 45	2
Fino a 60	3
Fino a 75	4
Fino a 95	5
Oltre 95	6

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 27.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 27.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni con un unico occupante: **riduzione del 30%**;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e che contenga l'indicazione del Comune di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile nonché la dichiarazione di non cedere l'alloggio in locazione o in comodato: **riduzione del 30%**;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: **riduzione del 30%**;
- d) fabbricati rurali ad uso abitativo: **riduzione del 30%**.

2. Le riduzioni di cui al comma 1, non cumulabili tra loro, competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.

3. In caso di venir meno delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni tariffarie di cui al comma 1 il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 1 del successivo articolo 29. In mancanza della presentazione si applicano le sanzioni previste dalla legge per omessa dichiarazione.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

Art. 25. Riduzioni per il recupero

1. Nel caso di avvio al recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, attraverso soggetti diversi dal gestore del servizio comunale la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, con riferimento alla singola utenza:

a) nel caso di avvio al recupero di una quantità annua di rifiuti assimilati di almeno 500 kg e

fino a 5.000 kg, è ridotta del 5%;

b) nel caso di avvio al recupero di una quantità annua di rifiuti assimilati compresa tra i 5.000

kg ed i 50.000 kg, è ridotta del 10%;

c) nel caso di avvio al recupero di una quantità annua di rifiuti assimilati superiore ai 50.000

kg, è ridotta del 15%.

2. La riduzione di cui al comma 1 è applicata a consuntivo, con compensazione sul tributo dovuto per l'annualità successiva o, in caso di cessazione dell'utenza nel corso dell'anno, con rimborso delle somme versate corrispondenti all'ammontare della riduzione, a seguito di presentazione da parte del contribuente di apposita dichiarazione, contenente l'indicazione della tipologia dei rifiuti assimilati avviati al recupero e dei relativi codici CER, ed a seguito di dimostrazione dell'effettivo avvenuto avvio al recupero attraverso la produzione, in allegato alla dichiarazione, della seguente documentazione:

a) attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di recupero;

b) copia del registro di carico e scarico;

3. La dichiarazione e la documentazione di cui al comma 2 devono essere presentate al Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale la riduzione deve trovare applicazione; in caso di cessazione dell'utenza la dichiarazione e la documentazione devono essere presentate entro 90 giorni dalla cessazione medesima.

4. Nel caso di mancata presentazione entro il termine di cui al comma 3 della dichiarazione e della documentazione specificata nel medesimo comma o in caso di presentazione solo di parte della documentazione richiesta o qualora la documentazione presentata non risulti idonea a dimostrare l'avvenuto avvio al recupero dei rifiuti assimilati, la riduzione non può trovare in alcun modo applicazione.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile:

1. in misura pari al 40% per le utenze poste a una distanza non superiore a 1000 mt.;
2. in misura pari al 35% se la suddetta distanza superi 1000 mt e fino a 2000 mt.;
3. in misura pari al 30% se la suddetta distanza superi 2000 mt.

Le distanze vanno rilevate dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

2. L'applicazione del tributo in misura intera è limitato alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati da provvedimenti formali.

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 27. Maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche e da quelle assoggettate al tributo giornaliero, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili.
2. Il Consiglio comunale, con propria deliberazione, può modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

5. Per l'anno 2013:

- a) la maggiorazione standard è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo. (oppure entro il 16 dicembre, se l'ultima rata verrà versata nel 2014);
b) non trova applicazione la facoltà di cui al comma 2 del presente articolo.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 28. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti applicate in annualità antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento conservano validità anche ai fini del tributo sui rifiuti e sui servizi, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 90 giorni dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. Nell'ipotesi di invia per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 90 giorni dell'anno della cessazione,

con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro 30 giorni dalla data del decesso.

Art. 30. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 31. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

Art. 32. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da

euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 33. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 34. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 2,5 punti percentuali.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 35. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00 per anno d'imposta.

Art. 36. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 37. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la Tarsu.

Art. 39. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 40. Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 41. Disposizioni per l'anno 2013

1. La gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è affidata, fino al 31 dicembre 2013, al soggetto che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgeva il servizio di accertamento e riscossione della previgente forma di prelievo sui rifiuti.
2. Per l'anno 2013 il tributo deve essere pagato in 3 rate scadenti nei mesi di agosto, ottobre e dicembre.
3. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe del tributo e della maggiorazione per i servizi indivisibili, l'importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo della previgente forma di prelievo sui rifiuti. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate per l'anno 2013 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe stabilite per l'anno 2013.
5. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili è effettuato in base alla misura standard di 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi ed è riservata allo Stato.
6. **Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ed è versata in unica soluzione con l'ultima rata a conguaglio del tributo, utilizzando il modello F24 o il bollettino di c.c.p. intestato all'Agenzia delle Entrate (approvato con D.M. Economia e Finanze del 14 maggio 2013).**

7. Per l'anno 2013 non trova applicazione la facoltà di cui al comma 2 dell'art. 27 del presente Regolamento.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla [legge 23 dicembre 1978, n. 833](#):

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto02. Cinematografi, teatri03. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi05. Stabilimenti balneari06. Esposizioni, autosaloni,07. Alberghi con ristorante08. Alberghi senza ristorante09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme10. Ospedali11. Uffici, agenzie, studi professionali12. Banche e istituti di credito13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli14. Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze15. Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato16. Banchi di mercato beni durevoli17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista,18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto20. Attività industriali con capannoni di produzione21. Attività artigianali di produzione beni specifici22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub23. Mense, birrerie, amburgherie24. Bar, caffè, pasticceria25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari26. Plurilicenze alimentari e/o miste27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio28. Ipermercati di generi misti29. Banchi di mercato generi alimentari30. Discoteche, night club |
|--|

CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l'anno di riferimento

Ammortamento impianti	
Ammortamento mezzi e attrezzature	€ 13.441,00
Ammortamento hardware e software	€ 767,00
Ammortamento start up nuove attività	
Ammortamento beni materiali	€ 2.126,00
Ammortamento immobili	
Altri ammortamenti	
Totale	€ 16.334,00

ACCn – Accantonamenti per l'anno di riferimento

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa	
Accantonamento per agevolazione legata al recupero	
Accantonamento per inesigibili	
Totale	€ -

Rn - Remunerazione del capitale investito per l'anno di riferimento

A - Investimenti per l'anno di riferimento

Compattatori	
Automezzi	
Contenitori	
Piattaforma	
Immobili	
Hardware	
Altro	
Altro	
Totale A	€ -

B – Cespiti in ammortamento per l'anno di riferimento (valore residuo)

Compattatori	€ 37.200,00
Automezzi	
Contenitori	€ 3.000,00
Piattaforma	
Immobili	
Hardware	€ 6.600,00
Altro	€ 12.642,00
Altro	
Totale B	€ 59.442,00

Capitale netto investito (A+B)	€ 59.442,00
Tasso di rendimento rn	4,00%
Rendimento del capitale (A+B) x rn	€ 2.377,68

Totale CK	€ 18.711,68
------------------	--------------------

Riduzioni RD utenze domestiche		Quota variab.
abbattimento quota variabile per RD		€ -
abbattimento quota variabile per compostaggio		
Totale		€ -

Altre riduzioni	Quota fissa	Quota variab.
- abitazioni con unico occupante		
- abitazioni a disposizione		
- utenze non domestiche stagionali		
- abitazioni di residenti all'estero		
- fabbricati rurali ad uso abitativo		
- utenze fuori zona di raccolta		
- recupero rifiuti assimilati		
Totale	€ -	€ -

Agevolazioni	Quota fissa	Quota variab.
ONLUS		
OPS		
altro		
altro		
Totale	€ -	€ -

Prospetto riassuntivo	
CG - Costi operativi di Gestione	€ 255.043,00
CC- Costi comuni	€ 56.231,00
CK - Costi d'uso del capitale	€ 18.711,68
Minori entrate per riduzioni	€ -
Agevolazioni	€ -
Contributo Comune per agevolazioni	€ -
Totale costi	€ 329.985,68

Riduzione RD ut. Domestiche	€ -
-----------------------------	-----

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI	
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 115.353,00
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 100.000,00
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 26.261,00
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€ -
Riduzioni parte variabile	€ -
Totale	€ 241.614,00

COSTI FISSI	
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 5.100,00
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ 15.593,00
CGG - Costi Generali di Gestione	€ 22.228,00
CCD - Costi Comuni Diversi	€ 18.410,00
AC - Altri Costi	€ 8.329,00
Riduzioni parte fissa	€ -
Totale parziale	€ 69.660,00
CK - Costi d'uso del capitale	€ 18.711,68
Totale	€ 88.371,68

Totale fissi + variabili € 329.985,68
verificato

TARiffe UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

Comuni fino a 5.000 abitanti SUD

Ctuf: € 82.724,77

TFd							
n	Ka	Sot(n)	Ka.Stot(n)	Quf	Quf.Ka(n)	Gettito	
1	0,75	25312	18.984,00	0,567	0,425	€ 10.762,98	
2	0,88	49275	43.362,00	0,567	0,499	€ 24.584,10	
3	1,00	36362	36.362,00	0,567	0,567	€ 20.615,45	
4	1,08	31725	34.263,00	0,567	0,612	€ 19.425,42	
5	1,11	7856	8.720,16	0,567	0,629	€ 4.943,90	
6 o più	1,10	3837	4.220,70	0,567	0,624	€ 2.392,93	
Totale 145.911,86						€ 82.724,77	
						Verificato	

TARiffe UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

Cvd (€)
Cvd (€) € 177.256,84
Qtot (kg) € 1.063.984,16
Cu (€/kg) € 0,17
Quv 474,15

Inserire							TVd	
n	Kb min	Kb max	Ps	Kb(n)	N(n)	Kb(n).N(n)	Quv	Gettito
	0,60	1,00	50%	0,80	243	194,4	63,19	€ 15.355,940
2	1,40	1,80	50%	1,60	425	680	126,39	€ 53.714,193
3	1,80	2,30	50%	2,05	265	543,25	161,93	€ 42.912,111
4	2,20	3,00	50%	2,60	236	613,6	205,38	€ 48.469,160
5	2,90	3,60	50%	3,25	47	152,75	256,72	€ 12.065,946
6 o più	3,40	4,10	50%	3,75	16	60	296,22	€ 4.739,488
Totale 2244							€ 177.256,837	
							Verificato	

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

Comuni fino a 5.000 abitanti SUD

Ctapf 7.249,09

QTnd 10.601,65

Qapf 0,68

Inserire % di aumento per utenze giornaliere (fino a 100%) 100%

	Attività	Kc min.	Kc max.	Ps	Kc	Stot(ap)	Stot(ap).Kc	TF(ap)	Gettito
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29	0,52	50%	0,405	22,00	8,91	0,277	6,09
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,44	0,74	50%	0,590	113,00	66,67	0,403	45,59
3	Stabilimenti balneari	0,66	0,75	50%	0,705	0,00	0,00	0,482	0,00
4	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,52	50%	0,430	1.715,00	737,45	0,294	504,25
5	Alberghi con ristorante	1,01	1,55	50%	1,280	399,00	510,72	0,875	349,21
6	Alberghi senza ristorante	0,85	0,99	50%	0,920	0,00	0,00	0,629	0,00
7	Case di cura e riposo	0,89	1,20	50%	1,045	0,00	0,00	0,715	0,00
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	1,05	50%	0,975	293,00	285,68	0,667	195,34
9	Banche ed istituti di credito	0,44	0,63	50%	0,535	0,00	0,00	0,366	0,00
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,94	1,16	50%	1,050	435,00	456,75	0,718	312,31
	- idem utenze giornaliere	1,88	2,32	50%	2,100	0,00	0,00	1,436	0,00
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02	1,52	50%	1,270	185,00	234,95	0,868	160,65
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,78	1,06	50%	0,920	869,00	799,48	0,629	546,66
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,45	50%	1,180	0,00	0,00	0,807	0,00
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,41	0,86	50%	0,635	0,00	0,00	0,434	0,00
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67	0,95	50%	0,810	0,00	0,00	0,554	0,00
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,54	8,18	50%	6,860	458,00	3141,88	4,691	2148,32
	- idem utenze giornaliere	11,08	16,36	50%	13,720	0,00	0,00	9,381	0,00
17	Bar, caffè, pasticceria	4,38	6,32	50%	5,350	515,00	2755,25	3,658	1.883,96
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,57	2,80	50%	1,685	569,00	958,77	1,152	655,57
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	3,02	50%	2,580	0,00	0,00	1,764	0,00
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,34	10,88	50%	5,610	115,00	645,15	3,836	441,13
	- idem utenze giornaliere	0,68	21,76	50%	11,220	0,00	0,00	7,672	0,00
21	Discoteche, night-club	1,02	1,75	50%	1,385	0,00	0,00	0,947	0,00
						5.688	10601,65		7.249,09

Verificato

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

Comuni fino a 5.000 abitanti SUD

	CVnd	69.914,28
	QTnd	93.235,85
	Cu	0,750
% aumento utenze giornaliere		100%

Inserire

	Attività	Kd min.	Kd max.	Ps	Kd	Stot(ap)	Qnd	TARIFFE	Gettito
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,54	4,55	50%	3,545	22	78	2,658	58,48
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3,83	6,50	50%	5,165	113	584	3,873	437,65
3	Stabilimenti balneari	5,80	6,64	50%	6,220	0	0	4,664	0,00
4	Esposizioni, autosaloni	2,97	4,55	50%	3,760	1.715	6.448	2,819	4.835,43
5	Alberghi con ristorante	8,91	13,64	50%	11,275	399	4.499	8,455	3.373,44
6	Alberghi senza ristorante	7,51	8,70	50%	8,105	0	0	6,078	0,00
7	Case di cura e riposo	7,80	10,54	50%	9,170	0	0	6,876	0,00
8	Uffici, agenzie, studi professionali	7,89	9,26	50%	8,575	293	2.512	6,430	1.884,02
9	Banche ed istituti di credito	3,90	5,51	50%	4,705	0	0	3,528	0,00
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta,	8,24	10,21	50%	9,225	435	4.013	6,918	3.009,11
	- idem utenze giornaliere	16,48	20,42	50%	18,450	0	0	13,835	0,00
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,98	13,34	50%	11,160	185	2.065	8,368	1.548,17
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parucc.	6,85	9,34	50%	8,095	869	7.035	6,070	5.274,97
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,98	12,75	50%	10,365	0	0	7,772	0,00
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,62	7,53	50%	5,575	0	0	4,180	0,00
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	5,91	8,34	50%	7,125	0	0	5,343	0,00
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	48,74	71,99	50%	60,365	458	27.647	45,266	20.731,64
	- idem utenze giornaliere	97,48	143,98	50%	120,730	0	0	90,531	0,00
17	Bar, caffè, pasticceria	38,50	55,61	50%	47,055	515	24.233	35,285	18.171,72
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,00	24,68	50%	14,840	569	8.444	11,128	6.331,83
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	18,80	26,55	50%	22,675	0	0	17,003	0,00
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,00	95,75	50%	49,375	115	5.678	37,025	4.257,83
	- idem utenze giornaliere	6,00	191,50	50%	98,750	0	0	74,049	0,00
21	Discoteche, night-club	8,95	15,43	50%	12,190	0	0	9,141	0,00
							93.236		69.914,28